

S T A T U T O del 27 marzo 1990

SVMV UNIONE SVIZZERA DEGLI EDITORI

Art. 1 Nome e sede

sotto il nome USEM, Associazione Svizzera degli Editori di Musica" esiste un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss CC. La sua sede si trova presso la segreteria, essa adotta un atteggiamento neutrale in materia di politica e di confessione e non prosegue un'attività lucrativa.

Art.2 Scopo

L'associazione ha per scopo di promuovere e tutelare gli interessi degli editori di musica svizzera nel senso più esteso.

L'associazione assume principalmente gli incarichi seguenti:

- a) S'impegna per gli interessi dei suoi soci, per quanto concerne la legge sul diritto d'autore e i diritti accessori.
- b) Tenta, in considerazione della disposizione della Svizzera ad entrare nell'Europa, di risolvere i problemi.
- c) Rappresenta gli interessi dei suoi soci di fronte alle autorità, istituzioni, ecc.
- d) Lavora con organizzazioni svizzere analoghe e cura i contatti con le associazioni straniere dello stesso genere.
- e) Si sforza di scambiare regolarmente delle informazioni con delle società di interpreti e di gestione svizzere, anzitutto con la SUISA.
- f) Sostiene i suoi soci in caso di proseguimento contro la violazione del diritto d'autore, del diritto d'edizione e del diritto della concorrenza.
- g) Contribuisce ad incoraggiare la formazione dei giovani.
- h) Si occupa di relazioni pubbliche.

Art. 3 Ottenimento della qualità di socio

La qualità di socio si ottiene sia partecipando alla creazione dell'associazione, sia aderendovi in seguito.

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche o morali il cui domicilio o la cui sede si trova in Svizzera e nel Liechtenstein, che si occupano di una casa di edizione musicale e/o di una produzione musicale in Svizzera e nel Liechtenstein.

Per ottenere la qualità di socio, occorre fornire la prova delle attività definite al capoverso 2 ed impegnarsi a rispettare lo statuto dell'associazione.

Art. 4 Fine della qualità di socio

La qualità di socio prende fine:

- a) con l'invio di una lettera di dimissioni per iscritto, rispettando un termine di disdetta di sei mesi per la fine di un esercizio commerciale
- b) con la dissoluzione dell'impresa al Registro di commercio o per liquidazione
- c) quando le condizioni per ottenere la qualità di socio non sono più adempiute
- d) con l'esclusione per motivi importanti, quali il non-pagamento ripetuto delle quote di membro, la contravvenzione allo statuto. L'esclusione viene decisa alla maggioranza dei due terzi dei suffragi dell'assemblea generale. Al momento in cui prende fine la qualità di socio, gli obblighi verso l'associazione diventano caduchi.

Art. 5 Mezzi dell'associazione

L'assemblea generale fissa il montante del diritto d'ammissione e della quota di socio annuale. Nel fissare questi montanti, può tenere conto della cifra d'affari annuale del socio.

Gli altri introiti provengono da doni, lasciti, dal prodotto di eventuali manifestazioni e da altre sovvenzioni.

Art. 6 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il consiglio
- c) la segreteria
- d) il servizio di contabilità.

Art. 7 L'assemblea generale

L'assemblea generale è la riunione di tutti i soci dell'associazione. Ogni socio dispone di un voto.

L'assemblea generale è diritta dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente. Se fosse assente anche quest' ultimo, l'assemblea generale sceglie un membro del consiglio per presiedere ai dibattiti.

E' di competenza dell'assemblea generale:

- a) eleggere il presidente, il consiglio, la segreteria, il servizio di contabilità
- b) fissare il montante del diritto d'ammissione, della quota di socio annuale e di altri montanti straordinari
- c) approvare il bilancio annuale
- d) approvare il rapporto annuale e i conti annuali
- e) dare scarico al consiglio e al servizio di contabilità
- f) escludere certi soci, nel caso in cui ci sia una maggioranza dei due terzi dei suffragi dei soci presenti
- g) modificare lo statuto, nel caso in cui ci sia una maggioranza dei due terzi dei suffragi dei soci presenti
- h) dissolvere l'associazione nel caso in cui ci sia una maggioranza dei due terzi dei suffragi dei soci presenti.

L'assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno, durante il primo semestre, al più tardi entro il 31 maggio. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni momento dal consiglio. Il consiglio è tenuto a convocare un'assemblea generale straordinaria se almeno un quinto dei soci dell'associazione lo richiede per iscritto.

La convocazione deve essere spedita almeno due settimane prima dell' assemblea generale; deve indicare l'ordine del giorno e contenere i documenti ivi relativi. Le proposte importanti devono essere accompagnate da un commento. In caso di modifica dello statuto, bisogna indicare la vecchia e la nuova versione.

L'assemblea generale adotta le decisioni alla maggioranza semplice dei suffragi espressi, salvo le decisioni conformemente all'art. 7, cvp. 3, lettere f), g) e h).

Generalmente i voti e le elezioni avvengono per alzata di mano. Se un quinto dei soci presenti lo richiede, si procede per scrutinio segreto.

A parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Art. 8 Consiglio

Possono entrare nel Consiglio solo editori e produttori di musica che esercitano quest' attività quale attività principale. IL consiglio è composto dal presidente, dal vice-presidente e almeno da quattro altri membri. Ogni membro dispone di un voto.

Le sedute del consiglio sono dirette dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente. Se fosse assente anche quest' ultimo, il consiglio sceglie un suo membro per presiedere ai dibattiti.

E' di competenza del consiglio:

a) eleggere il vice-presidente

b) eleggere e sorvegliare la segreteria e designare le persone autorizzate a rappresentare l'associazione

c) ammettere i soci

d) eseguire le decisioni delle assemblee generali

e) redigere i rapporti annuali e stabilire i conti annuali e il bilancio per l'anno in corso.

f) prendere tutte le decisioni che non sono espressamente trasferite ad un altro organo dell'associazione per via della legge, dello statuto o dell'assemblea generale.

Il consiglio si riunisce secondo la necessità. La convocazione deve essere spedita almeno due settimane prima della riunione; deve indicare l'ordine del giorno e contenere i documenti ivi relativi.

Il consiglio può prendere decisioni, quando la maggioranza dei suoi membri è presente. Tutte le decisioni del consiglio vengono prese alla maggioranza semplice dei suffragi espressi. A parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Il consiglio ha un mandato di due anni; egli è rieleggibile.

Art. 9 Segreteria

La segreteria è l'ufficio dell'associazione e un organo esecutivo del consiglio. I diritti e gli obblighi della segreteria e il potere di rappresentanza devono essere fissati per contratto ogni volta, per un periodo di due anni.

Art. 10 Servizio di contabilità

Per il servizio di contabilità si può fare appello ad una società fiduciaria iscritta alla camera fiduciaria.

Il servizio di contabilità deve esaminare il rapporto annuale e i conti annuali e sottomettere all'assemblea generale un rapporto in merito.

Il servizio di contabilità ha un mandato di due anni. Esso è rieleggibile.

Art. 11 Spese

Il consiglio lavora senza essere retribuito. Le indennità giornaliere e le spese di trasferta vengono rimborsate solo per decisione del consiglio, in casi eccezionali.

Le spese di segreteria sono coperte dai mezzi dell'associazione conformemente all'art. 6 del presente statuto.

Art. 12 Responsabilità

Gli obblighi dell'associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 13 Esercizio

L'esercizio annuale coincide con l'anno civile.

Art. 14 Lingue

Le lingue dell'associazione sono l'italiano, il francese e il tedesco.

In caso di opinioni divergenti relative alle disposizioni dello statuto, fa fede la versione tedesca.

Art. 15 Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore alla data in cui viene adottato.

Zurigo, 27 marzo 1990

Unione Svizzera degli Editori di Musica